

Aniello Prisco

Da: Vincenza Barbalucca
Inviato: domenica 4 dicembre 2022 18:50
A: Aniello Prisco
Cc: Paola Del Giudice; Rosa Napolitano; Rosa Paduano; Gennaro Beatrice; Giovanna Smeraglia
Oggetto: CIRCOLARE x ISTITUZIONE ELENCO CURATORI
Allegati: CIRCOLARE x ELENCO CURATORI SETTORE FALLIMENTO .docx

Da comunicare come riportato grazie

06004042266

TRIBUNALE DI NOLA

8862/2022 5-12-2022

UO	CC	REG



TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

SETTORE PROCEDURE CONCURSUALI

OGGETTO: predisposizione dei criteri di assegnazione nelle procedure concorsuali degli incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale

Pc. al Presidente del Tribunale di Nola dr Paola Del Giudice

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Dr Vincenza Barbalucca

- Ravvisata la necessità di stabilire i criteri di massima per la prima nomina e per le nomine successive alla prima dei soggetti in epigrafe indicati;
- sentiti i Giudici delegati del settore procedure concorsuali riuniti nella riunione ex art. 47 ord. Giud. in data 06.9.2022;
- preso atto del decreto di questo Presidente di Sezione, anche in qualità di Presidente del Tribunale f.f. del 10.02.2022 n.41/2022 in linea a direttive già impartite da questa presidenza già con decreto del 28.4.2017;
- preso atto delle linee guida emanate dal CSM con delibera del 21.07.2022;
- dato atto dell'entrata in vigore in data 15.07.2022 del d. lgs. del 12.01.2019, n. 14 e succ. mod. e int., con particolare riguardo all'art.5 a tenore del quale "1. *Le nomine dei professionisti effettuatedall'autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza...* 3. *Il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza, vigila sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione;*

- preso atto, pertanto, della necessità di adottare misure organizzative di trasparenza e di efficienza del sistema organizzativo mediante l'adozione di criteri di massima per la determinazione dei criteri in tema di nomine dei curatori fallimentari, commissari e liquidatori giudiziali, conformemente alla normativa citata ai fini della predisposizione dell'elenco dei professionisti che abbiano i requisiti dai quali il Tribunale attingerà ai fini delle nomine.

HA EMESSO LA SEGUENTE

CIRCOLARE

Avente per

OGGETTO

La presente circolare è finalizzata alla costituzione di un ELENCO di professionisti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale, previa indicazione dei criteri e requisiti valutativi oggettivi e soggettivi.

FINALITA'

Il progetto in oggetto, dunque, intende caratterizzare una serie di regole interne in base alle quali la discrezionalità prevista dalla legge sarà esercitata con modalità che consentono la massima trasparenza e rotazione nell'interesse del buon andamento dell'ufficio al fine di attuare prassi che agevolino i compiti del Settore.

Inoltre, la costituzione dell'elenco è finalizzata a mantenere un bacino di professionisti preparati ed aggiornati, che conoscono, altresì, e quindi praticano ed attuano le prassi dell'Ufficio, tenuto conto degli obblighi formativi previsti dalla normativa in vigore, il cui possesso costituisce uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale.

Per ragioni di carattere organizzativo, di contenimento dei costi a carico delle procedure e di vicinanza territoriale, l'iscrizione nell'elenco è limitato ai professionisti dei distretti delle Corti di Appello campane.

MODALITA' OPERATIVE

Ai fini della predisposizione dell'elenco, i consigli dell'ordine dei soggetti legittimati dalla normativa in vigore e in possesso dei requisiti successivamente indicati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 28.02.2023 alla pec della Presidenza del Tribunale il nominativo dei professionisti che hanno le caratteristiche successivamente indicate.

L'ELENCO

Tenuto conto delle procedure fallimentari (attuali liquidazioni giudiziali) e delle altre procedure concorsuali aperte negli ultimi due anni (in media circa 120/130 procedure concorsuali all'anno), **l'elenco sarà costituito da circa 300 soggetti legittimati.**

Tale elenco verrà aggiornato con cadenza annuale, previa trasmissione dei relativi nominativi dei soggetti interessati da parte degli ordini di riferimento su domanda dei medesimi.

Verranno sinteticamente valutati con indicazione dei motivi dei Giudici del Settore eventuali rilievi negativi di professionisti da iscrivere o già iscritti al fine della revoca dall'elenco e/o non iscrizione.

I Giudici delegati svolgeranno periodicamente una verifica sulla diligenza ed efficienza con cui le attività delle procedure vengono svolte dai professionisti nominati: tali valutazioni saranno del tutto riservate e non saranno soggette ad alcuna forma di comunicazione o divulgazione.

Tale attività dell'Ufficio è, pertanto, riservata.

Detto elenco è tenuto presso la Presidenza del Tribunale e la Presidenza di Sezione, nonché presso la cancelleria del Settore procedure concorsuali.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa della l. fall. (art. 28) integrata e parzialmente modificata dal CCI (art. 356) prevede che “ 1. È istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. 2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della

magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali".

Ulteriore norma di riferimento è l'art. 358 CCI rubricato "Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure" secondo cui "1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza: a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura. 3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto: a)

delle risultanze dei rapporti riepilogativi; b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico; d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione; e) in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.

REQUISITI PER L' AMMISSIONE NELL'ELENCO.

In ossequio delle disposizione di legge, nonché delle linee guida disposte dal CSM, costituisce condizione di iscrizione nell'elenco il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI.

Inoltre, nell'esercizio della discrezionalità, ispirata ai principi generali dettata dal legislatore, che il nuovo codice attribuisce al Tribunale fallimentare a fini della nomina dei curatori, dei commissari giudiziali nonché dei liquidatori, appare opportuno individuare alcune condizioni integrative.

Costituiscono, pertanto, **ulteriori requisiti formali soggettivi** per la nomina a tali cariche:

- 1) L'appartenenza /iscrizione da almeno 2 anni agli Ordini di riferimento;
- 2) l'aver ricevuto almeno 2 incarichi negli ultimi 4 anni a livello nazionale.

Ulteriori condizioni ai fini dell'iscrizione nell'elenco e successiva accettazione dell'incarico, che dovranno attestarsi saranno, ai sensi degli artt. 125, 356, co.3 e 358, co.2, CCI, e dell'art. 35.1 del d.lgs 159/2011, modificato con d.lgs 54/2018:

- di non essere stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, per i reati indicati all'art. 356, co.3, lett. c), CCI;

- di non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali;
- di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile, convivenza di fatto, parentela o affinità entro il quarto grado con il debitore sottoposto a liquidazione giudiziale;
- di non essere creditore del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, di non aver concorso al dissesto dell'impresa e di non trovarsi in conflitto di interessi con la procedura;
- di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati del Tribunale di Nola e di non avere con gli stessi un rapporto di assidua frequentazione

In aggiunta ai predetti requisiti di legge, costituiscono criteri di merito relative alle nomine successive alla prima, ai fini della conferma della permanenza o meno nell'elenco, i seguenti ulteriori criteri:

- a) onorabilità, etica professionale, correttezza/ineccepibilità deontologica (verranno negativamente valutati comportamenti poco rispettosi o educati verso i propri Colleghi, i cancellieri, i creditori, i terzi ecc. , o comunque poco collaborativi o volto a coprire collusivamente negligenze o illeciti di colleghi, di Coadiutori ecc. , di cui si abbia conoscenza per ragioni d'ufficio; o tendente a boicottare le iniziative assunte dalla Sezione per rendere più efficienti le modalità di gestione delle procedure; o che sottenda collusioni o "cartelli" per lo scambio incrociato di incarichi; o tendente alla denigrazione o diffamazione o calunnia verso colleghi o terzi; ecc.);
- b) diligenza e puntualità nell'assolvimento dei doveri funzionali e delle direttive dei Giudici Delegati (a titolo esemplificativo e non esaustivo verrà valutato negativamente, ad esempio, il comportamento di chi ometta — tanto più se sistematicamente - di recarsi immediatamente presso la sede della impresa fallita subito dopo la nomina per dar corso alle attività di sigillazione, inventariazione e comunicazione delle sommarie informative al Giudice Delegato; di chi non si presenti personalmente alle udienze di verifica e agli altri incumbenti dell'ufficio; di chi non provveda tempestivamente al pagamento delle spese prenotate a debito — cd campione civile - non appena vi siano fondi sufficienti a tal fine, o al pagamento del corrispettivo annuale previsto per la gestione informatica e telematica delle procedure, previa esatta e fedele dichiarazione in ordine alla fascia di attivo su cui parametrare tale corrispettivo; di chi non sollevi tempestivamente in sede di verifica del passivo le eccezioni attinenti ai singoli crediti insinuati o alle singole rivendiche, che non siano rilevabili d'ufficio dal giudice; di chi non adempia tempestivamente agli obblighi fiscali o previdenziali o al pagamento dei debiti prededucibili quando vi siano fondi sufficienti a tal fine —

come ad esempio nel caso di maturazione di oneri condominiali, ecc. -; di chi non decida tempestivamente se subentrare o meno nei contratti pendenti o se licenziare i dipendenti dell'impresa fallita; di chi sia solito lasciar passare troppo tempo prima di effettuare le più estese indagini patrimoniali sul fallito per individuare i crediti, i beni immobili, i beni mobili registrati di qualunque tipo o prima di predisporre la relazione ex art. 33 l. fall. o il programma di liquidazione - da redigere sempre in modo analitico e con previsione di tempi ragionevolmente certi - costituirsi parte civile o esercitare le azioni revocatorie/recuperatorie o di responsabilità/inefficacia, o di effettuare rapidamente le vendite, o di rendersi subito parte diligente per ottenere la disponibilità dei creditori a far parte del Comitato dei creditori; di chi non depositi regolarmente e puntualmente i rapporti semestrali ex art 33, quinto comma, L F debitamente e compiutamente compilati);

c) disponibilità e spirito collaborativo nel perseguimento degli obiettivi istituzionali di tutela dei creditori e di massimizzazione dei risultati della gestione concorsuale (ad esempio e sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, collaborando alla progressiva implementazione dei sistemi di gestione e comunicazione telematica; promuovendo l'accesso dei creditori e dei terzi alle informazioni pubbliche; procurandosi sempre più di un preventivo o più di un'offerta nei casi in cui debba procedersi all'assegnazione di contratti o alla cessione di altri crediti; effettuando la promozione o la pubblicità ai fini liquidativi con i mezzi più efficaci ed utili e con la minima spesa possibile; concordando da subito, al meglio, i compensi da erogare a Legali e Periti; controllando personalmente le note pro forma o relazionando motivatamente ed analiticamente il Giudice Delegato sulla specifica congruità delle stesse; collaborando con le Cancellerie per la tenuta ordinata dei fascicoli fallimentari e per gli altri incumbenti);

d) disponibilità a sottoporsi lealmente ai controlli istituzionalmente previsti da parte del Giudice Delegato e del Comitato dei creditori (ad esempio attivandosi per rendere tempestivamente nota ogni propria attività, anche se formalmente sottratta a previa autorizzazione; attivandosi per rendere possibile la stessa nomina del Comitato dei creditori);

e) efficienza nell'attività accertativa, liquidativa e recuperatoria (ad esempio dimostrando di poter ottenere validi risultati nelle vendite in tempi rapidi attraverso procedure competitive riuscendo a transigere cause di lunga o lunghissima durata , ma senza rinunciare a realizzare in adeguata misura le utilità sperate- evitando dunque di accontentarsi di cifre meramente simboliche o poco più - e pervenendo a risultati che possano ritenersi vantaggiosi se parametrati al modo in cui sono state impostate le azioni e al quantum inizialmente richiesto);

f) trasparenza e massima attenzione nella selezione e nomina di Legali, Periti ed altri coadiutori (evitando di nominare professionisti non adeguatamente competenti, o piuttosto “amici” o colleghi di studio, ecc.);

g) preparazione culturale specifica e aggiornamento continuo in ambito concorsuale/fiscale/previdenziale.

Sin d’ora appare opportuno individuare, anche al fine di una corretta e trasparente collaborazione con i professionisti istanti, criteri di preferenza nel conferimento degli incarichi ferma restando l’autonomia dei giudici nella scelta dei propri ausiliari.

In questi termini si precisa che nella formazione dell’elenco si darà preferenza:

- 1) Ai professionisti degli ordini del circondario per quota parte;
- 2) Ai professionisti degli ordini dei distretti Campani per quota parte;

Ai fini della formazione dell’elenco, si invitano i Consigli dei vari Ordini professionali di appartenenza dei soggetti legittimati di trasmettere gli elenchi dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, nonché dalla presente circolare, entro il termine del 28.02.2023, corredati, per ciascun nominativo del curriculum con indicazione delle esperienze maturate e della formazione espletata, con espressa indicazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e degli ulteriori requisiti indicati nella presente circolare.

REGISTRO INFORMATICO di CANCELLERIA

La Cancelleria del Settore deve tenere due appositi registri informatici su cui verranno annotati:

- a) Incarichi di curatore , commissario o liquidatore giudiziario conferiti dai Giudici;
- b) Incarichi conferiti ad ausiliari dai Giudici e dai Curatori;

In ciascun registro sarà annotato:

- il nome del professionista
- numero di incarichi
- procedura di riferimento
- compenso via via liquidato anche a titolo di acconto o fondo spese .

Il registro sarà di fruibilità diretta da parte dei Giudici del Settore, del Presidente di Tribunale e del Presidente di Sezione

VIGILANZA

Il Presidente di Sezione svolgerà semestralmente vigilanza sulla tenuta dell’elenco e sugli esiti della attuazione della presente circolare previa riunione ad hoc con i giudici di Settore .

Si comunichi ai Giudici del Settore dr G.Beatrice, dr R.Napolitano e dr R. Paduano , al Direttore di Cancelleria dr G.Smeraglia, ai Giudici di sezione per conoscenza , al Presidente COA Nola e Presidente dr Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola

Manda alla cancelleria per la divulgazione e per conoscenza anche agli ordini interessati del distretto della Corte di Appello di Napoli

Si inserisca la presente circolare su sito web del tribunale

Nola, 30.11.2022

Il Presidente della seconda sezione civile dr Vincenza Barbalucca